

SNODO V

*Approfondimenti documentari***1. La regola monastica**

Fonte: *Regola di San Benedetto*.

Benedetto da Norcia compose intorno al 540 una regola di vita per i monaci di Montecassino. Per l'armonia tra attività spirituale, lavoro manuale e lavoro intellettuale, e per le chiare direttive, che garantivano il funzionamento ordinato di comunità autosufficienti, essa fornì un modello universale per tutte le successive congregazioni monastiche dell'Occidente europeo, che la applicarono con poche varianti e interpretazioni. Accanto alla preghiera e allo studio, il lavoro manuale e nei campi era inteso come forma di ascesi.

«Cap. XLVIII – *Del lavoro giornaliero dei monaci*. L'ozio è nemico dell'anima. I frati devono dunque dedicare determinate ore al lavoro manuale ed altre alla lettura dei testi sacri. Perciò riteniamo che l'una e l'altra occupazione debba essere regolata nel modo seguente: da Pasqua fino alle calende di ottobre, i monaci usciranno fin dal mattino per dedicarsi ai necessari lavori, dall'ora prima all'ora quarta circa; dalla quarta fino verso la sesta si dedicheranno alla lettura. Dopo la sesta, terminato il pranzo, riposeranno in perfetto silenzio nel proprio letto e se qualcuno vorrà leggere, potrà farlo purché non rechi disturbo ad alcuno. Si reciti nona un po' in anticipo, circa all'ottava ora e mezza, poi si mettano al lavoro fino al vespro. Se per particolari esigenze o per povertà, i monaci saranno obbligati a lavorare al raccolto, non se ne affliggeranno; poiché allora saranno veramente monaci, quando vivranno del lavoro delle loro mani, sull'esempio dei nostri padri e degli apostoli. Tuttavia, si faccia tutto con moderazione, ed avendo riguardo per i più deboli. Dalle calende di ottobre fino all'inizio della quaresima, i monaci si dedicheranno alla lettura fino alla fine della seconda ora del mattino; poi si dirà terza. Infine, lavoreranno fino all'ora nona all'opera che sarà stata loro assegnata. Al primo segnale di nona, lasceranno il lavoro per essere pronti quando suonerà il secondo colpo. Dopo la refezione, attenderanno alle proprie letture o allo studio dei salmi. Durante la quaresima, saranno occupati nella lettura del mattino fino alla fine dell'ora terza; e poi lavoreranno fino al compimento della decima ora. Nei giorni di quaresima si dia a ciascuno un libro della biblioteca, da leggere in seguito e interamente. Siano incaricati uno o due anziani di esercitare la sorveglianza nel monastero, affinché non ci siano monaci pigri che perdano il tempo nell'ozio o nelle chiacchiere invece di applicarsi alla lettura non solo facendo danno a se stessi ma anche distraendo gli altri. Se, Dio non voglia, un monaco commette una mancanza, lo si rimproveri, per la prima e per la seconda volta; e se non si emenda, gli si dia la punizione secondo la regola, in modo che gli altri abbiano timore. Un monaco non si accompagni ad un altro nelle ore stabilite. La domenica tutti si dedicheranno, eccetto quelli che sono addetti ai diversi uffici. Se tuttavia qualcuno è così negligente e pigro da non volere o potere né leggere né meditare, gli si dia qualche lavoro da fare affinché non rimanga ozioso. I monaci infermi o deboli siano incaricati di lavori tali che li preservino dall'ozio ma nello stesso tempo non li affatichino o li inducano ad evitarli. L'abate deve avere riguardo per la loro debolezza».

2. Il primato assoluto del pontefice

Fonte: Gregorio VII, *Registro delle lettere*.

Con il titolo di *Dictatus papae*, vale a dire «Le affermazioni del papa», si è conservato un documento, attribuito all'anno 1075, consistente in una serie di brevi proposizioni che enunciano i principi cui si ispirò l'azione di Gregorio VII e dei suoi successori. Si tratta probabilmente di uno schema di un trattato, poi non redatto, destinato ad affermare il principio della preminenza del potere spirituale su quello temporale e del primato assoluto del pontefice romano nella chiesa. La riaffermazione dell'origine divina della chiesa e della sua infallibilità è significativamente legata alla ridefinizione dei rapporti col potere imperiale e all'interno delle gerarchie ecclesiastiche.

«1. La chiesa romana è stata fondata da un solo Signore. 2. Solo il romano pontefice è definito a giusto titolo universale. 3. Solo lui può deporre o assolvere i vescovi. 4. Il suo legato, in un concilio, è al di sopra di tutti i vescovi, anche se è loro inferiore per grado, e può pronunciare una sentenza di deposizione contro di essi. 5. Il papa può deporre gli assenti. 6. Non si deve abitare sotto lo stesso tetto di coloro che sono stati scomunicati da lui. 7. Egli solo può, secondo l'opportunità, stabilire delle nuove leggi, costituire delle nuove comunità, trasformare una collegiata in abbazia e viceversa, dividere un vescovato ricco o unire dei vescovati poveri. 8. Egli solo può usare le insegne imperiali. 9. Soltanto al papa tutti i principi baciono i piedi. 10. Egli è il solo il cui nome sia pronunciato in tutte le chiese. 11. Il suo nome è unico nel mondo. 12. A lui è permesso deporre gli imperatori. 13. A lui è permesso trasferire i vescovi da una sede all'altra se c'è necessità. 14. Egli può ordinare dove vuole un chierico di una chiesa qualsiasi. 15. Colui che è stato ordinato da lui può ricevere la chiesa d'un altro, ma non fare il soldato; e non deve ricevere da alcun vescovo un grado superiore. 16. Nessun sinodo sia definito generale senza suo ordine. 17. Non esiste nessun testo canonico al di fuori della sua autorità. 18. La sua decisione non deve essere riformata da alcuno ed egli solo può riformare le decisioni di tutti. 19. Egli non deve essere giudicato da nessuno. 20. Nessuno osi condannare colui che ha fatto appello alla sede apostolica. 21. Gli affari gravi concernenti una chiesa qualsiasi devono essere riferiti. 22. La Chiesa romana non ha mai errato, come attesta la Scrittura e mai commetterà errori. 23. Il romano pontefice, se è ordinato secondo i canoni, è indubbiamente, attraverso i meriti di san Pietro, stabilito nella santità, come testimonia sant'Ennodio, vescovo di Pavia, in accordo con numerosi padri, come si può vedere nei decreti del beato papa Simmaco. 24. Su ordine e con autorizzazione del papa, è permesso ai sudditi di lanciare un'accusa. 25. Egli può, senza bisogno di un'assemblea sinodale, deporre o assolvere i vescovi. 26. Colui che non è d'accordo con la Chiesa non deve essere considerato cattolico. 27. Il papa può liberare dal giuramento di fedeltà i sudditi di principi empi*».

3. L'accordo sulle investiture dei vescovi

Fonte: *Leggi degli imperatori*.

Il potere temporale dei vescovi, cui erano state riconosciute nel tempo le prerogative («regalie») dell'autorità regia (esercizio della giustizia, riscossione delle imposte, controllo di strade e fortezze) fu oggetto di una lunga contesa per il suo controllo da parte del papa e dell'imperatore. Il concordato stipulato a

Worms nel 1122 riconobbe la duplice funzione temporale e spirituale dei prelati, distinguendo l'investitura temporale, riservata al sovrano, dalla consecrazione ecclesiastica: solo in Germania l'investitura regia poté continuare ad avere luogo prima della consecrazione spirituale.

Privilegio dell'imperatore: «In nome della santa ed indivisibile Trinità. Io, Enrico, per grazia di Dio Augusto imperatore dei romani, per amore di Dio e della santa Chiesa Romana e del nostro papa Callisto e per la guarigione della mia anima, cedo a Dio e ai suoi santi apostoli Pietro e Paolo e alla santa Chiesa cattolica ogni investitura con anello e pastorale, e concedo che in tutte le chiese esistenti nel mio regno e nel mio tempo vi siano elezioni canoniche e libere consecrazioni. Restituisco alla medesima santa Chiesa romana i possedimenti e le regalie del Beato Pietro, che le furono tolti dall'inizio di questa controversia fino ad oggi, sia ai tempi di mio padre sia ai miei, e che io posseggio; darò fedelmente il mio aiuto perché vengano restituiti quelli che non ho. Ugualmente renderò, secondo il consiglio dei principi e secondo giustizia, i possedimenti di tutte le altre chiese e dei principi e degli altri chierici o laici, perduti in questa guerra, e che sono in mia mano; per quelli che non lo sono, darò fedelmente il mio aiuto, sì che vengano restituiti. Ed assicuro una sincera pace al nostro papa Callisto e alla santa Chiesa Romana e a tutti coloro che sono o son stati dalla sua parte. Fedelmente darò il mio aiuto quando la santa Chiesa romana me lo chiederà, e le renderò debita giustizia se mi farà lagnanza. Tutto ciò è stato redatto col consenso e il consiglio dei principi di cui seguono i nomi: Adalberto, arcivescovo di Magonza, F. arcivescovo di Colonia, H. vescovo di Ratisbona, O. vescovo di Bamberg, B. vescovo di Spira, H. di Augusta, G. di Utrecht, O. di Costanza, E. abate di Fulda, Enrico duca, Federico duca, S. duca, Pertolfo duca, Teipoldo margravio, Engelberto margravio, Gotifredo conte Palatino, Ottone conte Palatino, Berengario conte Palatino. Io, Federico, arcivescovo di Colonia, e gran cancelliere, ho riveduto ciò».

Privilegio del pontefice: «Io, Callisto vescovo, servo dei servi di Dio, concedo a te, diletto figlio Enrico, per grazia di Dio Augusto imperatore dei romani, che abbian luogo alla tua presenza, senza simonia e senza alcuna violenza, le elezioni dei vescovi e degli abati di Germania che spettino al regno; sì che se sorga qualche ragione di discordia tra le parti, secondo il consiglio e il parere del metropolita e dei comprovinciali tu dia consenso ed aiuto alla parte più sana. L'eletto riceva da te le regalie per mezzo dello scettro e per esse esegua secondo giustizia i suoi doveri verso di te. Colui che è consacrato nelle altre regioni dell'impero invece riceva da te le regalie entro sei mesi, per mezzo dello scettro, e per esse esegua secondo giustizia i suoi doveri verso di te, salve restando tutte le prerogative riconosciute alla Chiesa romana. Secondo il dovere del mio ufficio, ti darò aiuto in ciò di cui tu mi farai lagnanza e in cui mi chiederai soccorso. Assicuro una pace sincera, a te e a tutti coloro che sono o sono stati del tuo partito durante questa discordia».

4. Le disposizioni contro gli eretici

Fonte: *Decisioni dei concili ecumenici*.

Il IV concilio lateranense del 1215 ratificò una serie di disposizioni del pontefice Innocenzo III in materia di lotta contro l'eresia, maturate nella crociata degli anni precedenti contro i catari arroccatisi ad Albi in Linguadoca. Tra di esse spicca l'istituzionalizzazione dello strumento della crociata e il divieto di predicare a tutti i non autorizzati dall'autorità vescovile o pontificia.

«Canone III - *Degli eretici*. Scomunichiamo e anatemizziamo ogni eresia che si erge contro la santa, ortodossa e cattolica fede, come l'abbiamo esposta sopra. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome; essi hanno facce diverse, ma le loro code sono strettamente unite l'una all'altra, perché convergono tutti in un punto: sulla vanità. Gli eretici condannati siano abbandonati alle potestà secolari o ai loro balivi per essere puniti con pene adeguate. I chierici siano prima degradati della loro dignità; i beni di questi condannati, se si tratta di laici, siano confiscati; se fossero chierici, siano attribuiti alla chiesa, dalla quale ricevono lo stipendio. Quelli che fossero solo sospetti, a meno che non abbiano dimostrato la propria innocenza con prove che valgono a giustificarli, siano colpiti con la scomunica, e siano evitati da tutti fino a che non abbiano degnamente soddisfatto. Se perseverano per un anno nella scomunica, dopo quel tempo siano condannati come eretici. Siano poi ammonite e, se necessario, costrette con censura le autorità civili, di qualsiasi grado, perché, se desiderano essere stimate e credute fedeli, prestino giuramento di difendere pubblicamente la fede: che esse, cioè, cercheranno coscienziosamente, nei limiti delle loro possibilità, di sterminare dalle loro terre tutti quegli eretici che siano stati dichiarati tali dalla chiesa. D'ora innanzi, chi sia assunto ad un ufficio spirituale o temporale, sia tenuto a confermare con giuramento, il contenuto di questo capitolo. Se poi un principe temporale, richiesto e ammonito dalla Chiesa, trascurasse di liberare la sua terra da questa eretica infezione, sia colpito dal metropolita e dagli altri vescovi della stessa provincia con la scomunica; se poi entro un anno trascurasse di fare il suo dovere, sia informato di ciò il sommo pontefice, perché sciolga i suoi vassalli dall'obbligo di fedeltà e lasci che la sua terra sia occupata dai cattolici, i quali, sterminati gli eretici, possano averne il possesso senza alcuna opposizione e conservarla nella purezza della fede, salvo, naturalmente il diritto del signore principale, purché questi, non ponga ostacoli in ciò, né impedimenti. Lo stesso procedimento si dovrà osservare con quelli che non abbiano dei signori sopra di sé. I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici, godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. Decretiamo, inoltre, che quelli che prestano fede agli eretici, li ricevono, li difendono, li aiutano, siano soggetti alla scomunica; e stabiliamo con ogni fermezza che chi fosse stato colpito dalla scomunica, e avesse trascurato di dare soddisfazione entro un anno, da allora in poi sia ipso facto colpito da infamia, e non sia ammesso né ai pubblici uffici o consigli, né ad eleggere altri a queste stesse cariche, né a far da testimone. Sia anche «intestabile», cioè privato della facoltà di fare testamento e della capacità di succedere nell'eredità. Nessuno, inoltre, sia obbligato a rispondergli su qualsiasi argomento; egli, invece, sia obbligato a rispondere agli altri. Se egli fosse un giudice, la sua sentenza non abbia alcun valore, e nessuna causa gli venga sottoposta. Se fosse un avvocato, non gli venga affidata la difesa; se fosse un notaio, i documenti da lui compilati, siano senza valore, anzi siano condannati col loro condannato autore. Lo stesso comandiamo che venga osservato in casi simili a questi. [...] Ma poiché alcuni, sotto l'apparenza della pietà, negano però (come dice l'Apostolo) la sua essenza, e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso Apostolo dice: «Come potranno predicare, se non sono mandati?», tutti quelli cui sia stato proibito, o che senza essere stati mandati dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di usurpare in pubblico o in privato l'ufficio di predicare, siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra pena proporzionata».

5. Le regola dei frati minori

Fonte: *Scritti di San Francesco*.

Per venire incontro alle richieste dei confratelli che gli chiedevano una regola di vita, precisa e rigorosa, Francesco d'Assisi elaborò tra il 1221 e il 1223 la regola che presentò e fu discussa in occasione di un'assemblea dei seguaci l'11 giugno 1223 e poi solennemente approvata da papa Onorio III qualche mese dopo. In essa è ribadita l'osservanza dei frati alla chiesa di Roma, per allontanare definitivamente ogni sospetto di eresia, e affermata la vocazione alla povertà e all'umiltà.

«Capitolo I - Nel nome del Signore incomincia la vita dei frati minori. La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. E gli altri frati siano tenuti a obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

Capitolo II – Di coloro che vogliono intraprendere questa vita e come devono essere ricevuti. Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati. I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare fermamente fino alla fine; e se non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate in monastero o abbiano dato loro il permesso con l'autorizzazione del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto; dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che «vadano e vendano tutto quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri». Se non potranno farlo, basta ad essi la buona volontà. E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché dispongano delle loro cose liberamente, secondo l'ispirazione del Signore. Se tuttavia fosse loro chiesto un consiglio, i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio, perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri. Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il capperone fino al cingolo a meno che qualche volta ai ministri non sembri diversamente secondo Dio. Terminato, poi, l'anno della prova, siano ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservare sempre questa vita e regola. E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da questa religione, secondo il decreto del signor Papa; poiché, come dice il Vangelo, «nessuno che mette la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la vorranno avere. E coloro che sono costretti da necessità possano portare calzature. E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. Li ammonisco, però, e li esorto a non disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi sé stesso [...].

Capitolo IV - Che i frati non ricevano denari. Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia, direttamente o per interposta persona. Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla necessità, salvo sempre il principio, come

è stato detto, che non ricevano denari o pecunia [...].

Capitolo VI - Che i frati di niente si appropriino e del chiedere l'elemosina e dei frati infermi. I frati non si appropriino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi in questo mondo. Questa è la sublimità dell'altissima povertà quella che ha costituito voi, fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei viventi. E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti essi stessi [...].

Capitolo IX - Dei predicatori. I frati non predicchino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito. E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal medesimo l'ufficio della predicazione. Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che nella loro predicazione le loro parole siano ponderate e caste a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi».